

STATUTO REGISTRO STORICO RENAULT 4

Art. 1 - E' costituita l'Associazione "Registro Storico Renault 4" (R.S.R.4). E' una libera Associazione che non persegue fini di lucro. L'Associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

E' Associazione laica, apartitica, apolitica e a carattere nazionale.

Essa tuttavia potrà articolarsi in ambiti territoriali/regionali secondo modalità previste dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dalla prima Assemblea Utile.

Art. 2 – La sede dell'Associazione è fissata a Rosta (TO). Il Consiglio Direttivo può stabilire in qualsiasi momento cambi d'indirizzo o sedi secondarie.

Eventuali cambi di indirizzo verranno comunicati ai soci mediante l'uso di posta elettronica e comunicazione sul portale dell'Associazione e vale come notifica a tutti i soci

Art.3 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

SCOPI

Art.4 - L'Associazione ha per scopi: promuovere la conoscenza, la valorizzazione storico/culturale e la conservazione della Renault 4 e tutte le sue derivate.

Il R.S.R.4 predilige i mezzi così come prodotti in origine, ma non esclude quelli modificati.

Accetta inoltre auto di marche differenti purché anch'esse ultraventennali, tale iscrizione è però subordinata all'iscrizione di una Renault 4 o derivate.

L'Associazione infine ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle città e dei territori d'Italia.

Art. 5 - Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione intende promuovere diverse attività, tra le quali:

- lo scambio di informazioni e contatti fra i soci, i collezionisti e gli appassionati italiani e stranieri organizzando e partecipando ad incontri,
- manifestazioni di carattere turistico, culturale e sportivo,
- mostre, raduni, convegni
- collaborare con Associazioni territoriali, nazionali ed internazionali che abbiano gli stessi scopi sociali, individuando modi e attività da promuovere insieme, partecipando alla loro realizzazione
- pubblicazioni e altre attività editoriali

Le pubblicazioni e le altre attività editoriali sono esclusivamente destinate ai soci che sono in regola con il pagamento della quota annuale d'iscrizione.

RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO - AMMINISTRAZIONE

Art. 6 – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi sia pubblici che privati;
- donazioni e lasciti;
- elargizioni spontanee dei soci;
- contributi pubblicitari raccolti esclusivamente per il finanziamento dell'attività

Associativa;

Le entrate di cui al secondo punto sono sempre accolte con riserva di accettazione.

I fondi raccolti saranno utilizzati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali. Eventuali eccedenze economiche saranno reinvestite nell'attività del Registro Storico Renault 4.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell'apposito bilancio preventivo.

Entro il 15 marzo di ogni anno il Tesoriere presenterà al Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di luglio. Questi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo attiverà forme aggiuntive di informazione degli associati, anche attraverso sistemi informatici

Art.8 - Le entrate dell'Associazione sono devolute esclusivamente alla copertura delle spese di gestione dell'esercizio annuale quali risultano dal bilancio annuale dell'anno precedente e dal bilancio preventivo.

Sulla base dello stato patrimoniale dell'Associazione e del programma delle iniziative a carattere nazionale ed internazionale il Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea, potrà richiedere agli Associati un contributo finanziario straordinario. Gli eventuali utili

della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

In caso di perdita, questa sarà reintegrata nei due bilanci successivi, se ciò non fosse possibile, mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea.

Art. 9 - L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di raduni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige con le stesse scadenze dei bilanci, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione svolta.

Art. 10 - In qualunque momento i Soci possono accertare la regolarità della contabilità tenuta dal Tesoriere.

SOCI

Art. 11 - Possono iscriversi all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e persone giuridiche od Enti. che ne condividano gli scopi. L'atto di iscrizione è subordinato all'accettazione degli scopi associativi e del presente statuto.

Art. 12 - L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto deve essere comunque motivato

Art. 13 - La domanda di ammissione a Socio deve essere fatta pervenire al Consiglio Direttivo e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le norme del Presente statuto.

Art. 14 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all'immagine o al patrimonio dell'associazione, ovvero in caso di azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare, a seconda della gravità del comportamento e valutate le eventuali recidive, le seguenti sanzioni: richiamo scritto, diffida, sospensione per un massimo di sei mesi, espulsione della Associazione.

I soci sospesi non possono esercitare i diritti associativi finché perdura il periodo di sospensione.

I soci espulsi non potranno presentare nuova domanda di ammissione prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento

Art. 15 - I Soci possono iscriversi in qualunque momento. La quota annuale e l'eventuale contributo straordinario dovranno essere corrisposti all'atto dell'ammissione.

L'iscrizione al R.S.R.4 andrà dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.16 - L'efficacia della delibera di ammissione è subordinata al pagamento della quota annuale.

Art. 17 - I Soci si dividono in ordinari e fondatori.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e soci aderenti quelli ammessi a domanda, previo assenso del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori sono soci a vita, salvo rinuncia. E' per loro prevista una tessera particolare che ne riconosca il ruolo.

Art. 18 – Solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non sanzionati disciplinarmente hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli stessi sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 19 - La qualifica di Socio si perde per:

- a) recesso;
- b) morosità;
- c) espulsione

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21 L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali al momento del voto. L'assemblea - con espressa indicazione delle questioni da trattare - è convocata almeno una volta all'anno nonché quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e

motivata, da almeno un terzo degli associati in regola in quel momento con il versamento delle quote sociali. Viene convocata mediante comunicazione scritta trasmessa almeno trenta giorni prima, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo di riunione, sia di prima che di un eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 15 giorni.

La convocazione potrà essere fatta anche per posta elettronica o mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito dell'associazione entrambi i modi hanno valore di notifica.

L'Assemblea può essere prevista anche in occasione dei raduni.

Art. 22 - I Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea potranno farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio; nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe.

Art.23 - L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali. Essa delibera a maggioranza semplice (50%+1) degli Associati presenti sui seguenti argomenti:

approvazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo;

proposta di contributi straordinari;

L'assemblea delibera altresì sulle questioni per le quali è stata richiesta la convocazione ai sensi del primo comma del presente articolo.

Nel caso di modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata, con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto sui seguenti argomenti:

scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio.

In caso di parità nei voti, prevarrà il voto del presidente.

Art. 24 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli eletti nel consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 25 - Gli Associati possono presentare proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto al Presidente.

In caso di urgenza i termini per la presentazione di tali proposte o mozioni sono ridotti alla metà.

Art. 26 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In loro assenza, sarà eletto a presiederla uno dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni assunte saranno verbalizzate a cura del Segretario del R.S.R.4 o, in sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea. Di detto verbale verrà data lettura all'inizio della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo provvederà a dare ai soci adeguata pubblicità delle decisioni assembleari, anche attraverso sistemi informatici.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Registro Storico Renault 4.

Si riunisce almeno una volta l'anno. E' composto da un Presidente, un Vice Presidente e un numero dispari di un minimo tre massimo cinque consiglieri. Il numero è stabilito in relazione ai soci l'anno precedente all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo considerando necessari 5 consiglieri superati i 150 soci. Di questi uno ricoprirà la carica di Tesoriere e uno la carica di Segretario; qualora però non si trovasse tra gli eletti la figura del Tesoriere, il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di scegliere un Tesoriere esterno.

Art. 28 - Il Consiglio direttivo può essere convocato da:

il presidente;

almeno la metà dei componenti, su richiesta motivata;

Art. 29 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche per video o tele-conferenza, oppure mediante consultazione scritta, anche a mezzo posta elettronica.

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo è eletto con cadenza biennale in occasione del Raduno annuale utile o sempre con la predetta cadenza tramite votazione da effettuarsi elettronicamente sul portale dell'associazione. Nelle more dell'instaurazione del nuovo Direttivo, il R.S.R.4 viene gestito per l'ordinaria amministrazione dal Direttivo uscente.

Art.31 - Per candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente è necessario essere stati membri come Consiglieri e/o Tesorieri del Direttivo per almeno un mandato. La carica di Presidenza e Vicepresidenza si acquista secondo il numero di preferenze

dato dai votanti.

Il Consiglio Direttivo è rieleggibile.

Art. 32 - Il Consiglio direttivo determina la quota associativa annuale, redige il bilancio consuntivo e preventivo e delibera su ogni altro atto dell'Associazione.

Art. 33 - Ove per qualunque causa venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso dovrà essere integrato. Questo verrà nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

I nuovi componenti decadranno unitamente a quelli originariamente eletti.

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la metà più uno dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di risultato di parità prevarrà il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Di detto verbale verrà data lettura all'inizio della riunione successiva.

Art.35 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria, in via esemplificativa, i suoi compiti sono:

- promuovere l'immagine, i fini e la vita associativa del Registro Storico Renault 4.
- predisporre l'organizzazione dei Raduni Ufficiali del Registro Storico Renault 4; i membri del Consiglio Direttivo ne sono parte attiva, promotrice ed organizzativa.
- realizzare le iniziative proposte e approvate dall'Assemblea;
- predisporre gli atti e le delibere da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre regolamenti e stabilire procedure per il corretto svolgimento della vita associativa e per l'organizzazione delle attività da espletare;
- approvare la proposta di bilancio consuntivo elaborata dal Tesoriere;
- approvare la proposta di bilancio preventivo elaborata dal Tesoriere;
- gestire i fondi destinati alle iniziative;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;

Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno o più membri specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo può determinare di invitare alle proprie sedute, relativamente alle

singole questioni da trattare, associati che possano fornire un valido contributo ai lavori consiliari.

Gli invitati esprimono parere consultivo e non partecipano alle votazioni.

Art.36 - Rappresentatività

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione.

Art. 37 - Non retribuzione delle cariche sociali

Le cariche sociali non sono retribuite. Restano esclusi eventuali rimborsi spese straordinarie, da sottoporre di volta in volta al Direttivo, il quale decide insindacabilmente motivandone la decisione. La richiesta di rimborso deve essere obbligatoriamente documentata con adeguata documentazione fiscale o nota spesa.

Art. 38 - Controversie

Qualsiasi controversia tra i Soci o tra questi ed il Direttivo, dovrà essere risolta da tre persone nominate una dal Presidente e due dal Direttivo con facoltà di giudizio inappellabile.

Art. 39 - Scioglimento della associazione.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione, la sua conseguente liquidazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo saranno deliberati dall'Assemblea.

Il patrimonio sociale dovrà obbligatoriamente essere devoluto a Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero devoluti a fini di pubblica utilità. Sono fatte salve future diverse disposizioni di Legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Il numero attuale di 6 componenti il Consiglio Direttivo rimarrà valido e inalterato fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 41 - In caso di scioglimento dell'Associazione alla definizione dei rapporti ancora pendenti provvederanno gli organi ordinari dell'Associazione, che a tal fine rimangono in carica.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile italiano in materia di associazioni.